

Roma, 26 - 01 - 2012

Prot. n° 4190

Allegati

Rif. nota del

Prot. n°

Alle Direzioni Regionali

LORO SEDI

**Oggetto:** Collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età. Articolo 24, comma 6, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

L'articolo 24, comma 6, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e lavoratrici dipendenti è determinato in 66 anni.

L'attuazione di tale disposizione ha richiesto un approfondimento per individuare il campo di applicazione dei nuovi requisiti di cui al citato comma 6, che ha come riferimento gli stessi soggetti di cui al precedente comma 5 e cioè *"esclusivamente i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento"*.

Al riguardo, in conformità al parere, acquisito informalmente, reso sull'argomento ad altra amministrazione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la spesa sociale, si forniscono le seguenti indicazioni condivise peraltro per le vie brevi con il Dipartimento della Funzione Pubblica che, in ragione della massima valenza della materia che coinvolge la generalità delle amministrazioni pubbliche, emanerà una specifica circolare:

**A)** Per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011, non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, deve essere applicato il nuovo requisito, di cui all'articolo 24, comma 6, lettera c) del decreto stesso (66 anni);

**B)** viceversa, per i dipendenti che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge n. 201/2011, sia per limiti massimi di età, sia per il raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia nel caso di possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva (c.d. *quote*), anche nel caso in cui alla predetta data del 31 dicembre 2011 i soggetti stessi non abbiano raggiunto il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. *la finestra*), continua ad applicarsi il limite di età di 65 anni stabilito dall'articolo 4, comma 1, del DPR 29 dicembre 1963 n. 1092.

Si invitano pertanto codeste Direzioni Regionali ad uniformarsi alle suddette indicazioni.

IL DIRETTORE  
(Massimo Pietrangeli)

